

“Scuola Media Paritaria Cesare Baronio”

Griglia di Valutazione del Comportamento

approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 11 del 2 Settembre 2024

Voto Indicatori

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto.
- Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica.
- Frequenza assidua. Puntualità in entrata. Assenze e ritardi nella norma prevista dal regolamento. Giustificazioni regolari.
- Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
- Piena consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, eccellente organizzazione delle attività, efficace interazione con l'ambiente circostante.
- Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola.
- Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione.
- Nessuna nota disciplinare e nessun richiamo scritto o verbale.

10

▪ Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto. ▪ Frequenza assidua. Puntualità in entrata. Assenze e ritardi nella norma prevista dal regolamento. Giustificazioni regolari. ▪ Costante adempimento dei doveri scolastici. ▪ Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. ▪ Adeguata consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, ottima organizzazione delle attività, ottima interazione con l'ambiente circostante. ▪ Equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali. ▪ Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. ▪ Nessuna nota disciplinare e nessun richiamo scritto o verbale.	9
--	---

▪ Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica. ▪ Frequenza nel complesso costante. Sporadici ritardi in ingresso e/o uscite anticipate. Isolati ritardi nella giustificazione delle assenze. ▪ Svolgimento regolare dei compiti assegnati. ▪ Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. ▪ Consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, buona organizzazione delle attività, buona interazione con l'ambiente circostante. ▪ Correttezza nei rapporti interpersonali.	8
--	---

▪ Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe. ▪ Isolati e non gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico.	
--	--

▪ Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari. ▪ Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. ▪ Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. ▪ Partecipazione discontinua all'attività didattica. ▪ Consapevolezza delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, discreta organizzazione delle attività, discreta interazione con l'ambiente circostante. ▪ Interesse selettivo. ▪ Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. ▪ Nota disciplinare e/o richiamo scritto o verbale.	7
--	----------

▪ Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, soggetti a sanzioni disciplinari. ▪ Frequenti assenze e superamento del limite consentito di ritardi e/o uscite anticipate. ▪ Mancato svolgimento dei compiti assegnati.	6
--	----------

▪ Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica. ▪ Acquisizione elementare delle criticità affrontate, delle soluzioni adottate e dei risultati conseguiti, sufficiente organizzazione delle attività e interazione con l'ambiente circostante. ▪ Disinteresse per alcune discipline. ▪ Rapporti problematici con gli altri.	
---	--

• Mancato rispetto del regolamento scolastico. • Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. • Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate. • Mancato svolgimento dei compiti assegnati. • Continuo disturbo delle lezioni. • Completo disinteresse per le attività didattiche. • Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. • Funzione negativa nel gruppo classe.	5
---	---

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

❖ L'ART. 7, COMMI 2 E 3 DEL DPR 122/09 DISPONE:

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”.

commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni

- **(Art. 4 – Comma 9) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- **(Art. 4 - comma 9bis) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

❖ **LEGGE N. 169 DEL 2008 ART. 2**

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

L'insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie.

